

**IN BREVE n.09/2007**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Centenario della morte di Giosuè Carducci**  
Data di emissione il 16 febbraio 2007



**Università degli Studi di Brescia**  
Data di emissione il 26 febbraio 2007



## **MEDICI e IRAP**

Secondo un orientamento costante di Cassazione (sentenza n. 3678/07, 3679/07, 3680/07, 3681/07, 3682/07, 3672/07, 3673/07, 3674/07, 3675/07, 3676/07, 3677/07) l'Irap non è applicabile al lavoratore autonomo che si avvale di poco personale e degli strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività.

Il presupposto impositivo è ravvisabile solo nel caso in cui l'attività abituale dia luogo a una organizzazione che potenzia e accresce la sua capacità produttiva.

L'imposta dunque non è applicabile nei casi in cui i mezzi strumentali e di personale costituiscono solo un ausilio alla attività personale.

In particolare per i medici convenzionati con l'ASL la Cassazione (sentenza n.3674/07 relativa a un medico-pediatra) individua nel presupposto dell'attività stessa l'esclusione dall'Irap, in quanto il

medico opera «senza l'ausilio di dipendenti e mediante l'impiego di beni strumentali limitati». Pertanto, i medici convenzionati che svolgono attività senza ausilio di personale dipendente e con limitato uso di beni strumentali, identificabili in generale con l'auto in uso promiscuo, il telefono, il computer e la strumentazione medica di base sarebbero esclusi dal tributo regionale.

## **ISTAT GENNAIO 2007**

### **INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA** **meze di GENNAIO**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	<b>100,26</b>	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
<b>1996</b> %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
<b>1997</b> %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
<b>1998</b> %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
<b>1999</b> %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
<b>2000</b> %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
<b>2001</b> %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
<b>2002</b> %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
<b>2003</b> %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
<b>2004</b> %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
<b>2005</b> %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
<b>2006</b> %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
<b>2007</b> %	128,5 1,5											

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente
3. Nei contratti di locazione per la rivalutazione del canone va calcolato il 75% della percentuale di incremento

## **BANCA - RECESSO SENZA SPESE**

Con nota esplicativa 21 febbraio 2007 numero prot. 5574, il Ministero dello sviluppo economico chiarisce quanto previsto dalla legge Visco-Bersani in tema di spese per chiusura conti in banca.

Il cliente ha diritto di recesso senza spese e penalità (ivi compreso servizi aggiuntivi come per esempio trasferimenti di titoli presso altra banca, bonifico di saldo ove potranno essere richiesti solo i rimborso delle spese) per

- conto corrente
- conto titoli
- deposito (purché non sia previsto un termine di durata come per esempio nei depositi vincolati e nei certificati di deposito)
- apertura di credito
- bancomat
- carta di credito.

**In allegato a parte Nota esplicativa Ministero attività produttive prot. 5574 del 21 febbraio (documento n. 40)**

## **CARTELLE PAZZE - RISARCIMENTO SPESE**

Nella sentenza 4055 del 21 febbraio 2007 la Cassazione sez.V ha riconosciuto la sua illegittimità a sindacare la risarcibilità del danno concessa dal giudice di pace (competente a giudicare le vertenze che riguardano il risarcimento per comportamento illegittimo della amministrazione finanziaria – Cassazione sezioni unite sentenza numero 15 del 4 gennaio 2007) per cartelle esattoriali illegittime.

## **RIMBORSI IVA AUTO**

E' stato approvato ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il modello da utilizzare per la richiesta del rimborso forfetario dell'Iva detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.

Per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 - pronunciata nella causa C-228/05 - il decreto legge n. 258 del 15 settembre scorso (convertito con modificazioni dalla legge n. 278 del 10 novembre 2006) ha disciplinato le modalità per il recupero dell'imposta non detratta e, in particolare, ha previsto la possibilità di richiedere il rimborso in misura forfetaria o in via analitica, sulla base di idonea documentazione.

Il provvedimento, inoltre, individua per distinti settori le percentuali forfetarie di imposta detraibile, in base all'utilizzo medio delle autovetture e dei motoveicoli nelle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività.

## **TRASFUSIONI DI SANGUE**

Secondo la Cassazione (sentenza n. 4211 del 21 febbraio 2007) il medico può fare una trasfusione di sangue, rifiutata dal paziente quando ancora non è in pericolo di vita, se questa diventa, in un

successivo momento e quando è già sotto anestesia o ha perso coscienza, l'unico rimedio per salvarlo.

***Il principio:***

*«pur consapevole dell'importanza morale e culturale, prima ancora che giuridica della questione ritiene che la motivazione dell'impugnata sentenza (...) non sia censurabile. Perché questo è il problema da risolvere: (...) la correttezza della motivazione con cui il giudice trentino ha ritenuto che il dissenso originario, con una valutazione altamente probabilistica, non dovesse più considerarsi operante in un momento successivo, davanti a un quadro clinico fortemente mutato e con imminente pericolo di vita e senza la possibilità di ulteriore interpello del paziente ormai anestetizzato».*

**CORTE COSTITUZIONALE - UNA LEGGE REGIONALE NON PUO' VINCOLARE I MEDICI OSPEDALIERI**

La Corte costituzionale che, con la sentenza n. del 23 febbraio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. i), della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, «nella parte in cui, escludendo per i dirigenti sanitari il diritto di opzione, si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 2-septies del dl n. 81 del 2004».

Pertanto tutti i dirigenti sanitari debbono avere la possibilità di scegliere entro il 30 novembre di ogni anno il rapporto esclusivo o meno con il SSN con effetto entro il 1 gennaio dell'anno successivo (reversibilità della scelta) e, inoltre, il passaggio al rapporto non esclusivo non deve loro precludere la direzione di strutture semplici o complesse.